



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI, REGOLAMENTO E INFORMAZIONI UTILI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. PREMESSA.

NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO PREMESSO CHE: A) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 206 DEL 6/9/2005 DISPONE A PROTEZIONE DEL CONSUMATORE CHE L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE DEL PACCHETTO TURISTICO, CUI IL CONSUMATORE SI RIVOLGE, DEBBANO ESSERE IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO ATTIVITÀ. B) IL CONSUMATORE HA DIRITTO DI RICEVERE COPIA DEL CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTO TURISTICO CHE È DOCUMENTO INDISPENSABILE PER ACCEDERE EVENTUALMENTE AL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 18 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. LA NOZIONE DI "PACCHETTO TURISTICO" (DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005) È LA SEGUENTE: I PACCHETTI TURISTICI HANNO AD OGGETTO I VIAGGI, LE VACANZE ED I CIRCUITI "TUTTO COMPRESO", RISULTANTI DALLA PREFISSATA COMBINAZIONE DI ALMENO DUE DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO INDICATI, VENDUTI OD OFFERTI IN VENDITA AD UN PREZZO FORFETTARIO, E DI DURATA SUPERIORE ALLE 24 ORE OVVERO ESTENDENTISI PER UN PERIODO DI TEMPO COMPRENDENTE ALMENO UNA NOTTE: A) TRASPORTO; B) ALLOGGIO; C) SERVIZI TURISTICI NON ACCESSORI AL TRASPORTO O ALL'ALLOGGIO (OMISSIS)... CHE COSTITUISCANO PARTE SIGNIFICATIVA DEL "PACCHETTO TURISTICO".

2. FONTI LEGISLATIVE

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PACCHETTO TURISTICO, È REGOLATO, OLTRE CHE DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, ANCHE DALLE CLAUSOLE INDICATE NELLA DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO CONSEGNATA AL CONSUMATORE. DETTO CONTRATTO, SIA CHE ABBAIA AD OGGETTO SERVIZI DA FORNIRE IN TERRITORIO NAZIONALE CHE ESTERO, SARÀ ALTRESÌ DISCIPLINATO DALLE DISPOSIZIONI IN QUANTO APPLICABILI DELLA L. 27/12/1977 N° 1084 DI RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE RELATIVA AL CONTRATTO DI VIAGGIO (CCV) FIRMATA A BRUXELLES IL 23.4.1970, NONCHÉ DAL SOPRACITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 206 DEL 6/9/2005.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA

L'ORGANIZZATORE HA L'OBBLIGO DI REALIZZARE IN CATALOGO O NEL PROGRAMMA FUORI CATALOGO UNA SCHEDA TECNICA. GLI ELEMENTI OBBLIGATORI DA INSERIRE NELLA SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO O DEL PROGRAMMA FUORI CATALOGO SONO: • ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ORGANIZZATORE; • ESTREMI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE; PERIODO DI VALIDITÀ DEL CATALOGO O PROGRAMMA FUORI CATALOGO; CAMBIO DI RIFERIMENTO AI FINI DEGLI ADEGUAMENTI VALUTARI, GIORNO O VALORE. L'ORGANIZZATORE INOLTRE INFORMERÀ I PASSEGGERI CIRCA L'IDENTITÀ DEL/I VETTORE/I EFFETTIVO/I NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL REG. CE 2111/2005. AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE INDICATO IL NOME DEL VETTORE.

4. PRENOTAZIONI



LA DOMANDA DI PRENOTAZIONE DOVRÀ ESSERE REDATTA SU AP POSITO MODULO CONTRATTUALE, SE DEL CASO ELETTRONICO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO DAL CLIENTE, CHE NE RICEVERÀ COPIA. L'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA, CON CONSEGUENTE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, SOLO NEL MOMENTO IN CUI L'ORGANIZZATORE INVIERÀ RELATIVA CONFERMA, ANCHE A MEZZO SISTEMA TELEMATICO, AL CLIENTE. LE INDICAZIONI RELATIVE AL PACCHETTO TURISTICO NON CONTENUTE NEI DOCUMENTI CONTRATTUALI, NEGLI OPUSCOLI OVVERO IN ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE SCRITTA, SARANNO FORNITE DALL'ORGANIZZATORE IN REGOLARE ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A PROPRIO CARICO DAL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005 IN TEMPO UTILE PRIMA DELL'INIZIO DEL VIAGGIO. L'ORGANIZZATORE NON PUO' AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI CUI AL PUNTO CHE PRECEDE QUALORA I CAMBIAMENTI SIANO TALI DA MODIFICARE L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. IL CONSUMATORE POTRÀ RICHIEDERE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE SERVIZI PARTICOLARI O AGGIUNTIVI O ALTERNATIVI, CHE SARANNO OGGETTO DI ACCORDI SPECIFICI, SEMPRE CHE NE RISULTI POSSIBILE L'ATTUAZIONE. È FATTO SALVO IL DIRITTO DEL CONSUMATORE DI RECEDERE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO E DALLA NORMATIVA VIGENTE.

5. PAGAMENTI

LA MISURA DELL'ACCONTO DA VERSARE ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE OVVERO ALL'ATTO DELLA RICHIESTA IMPEGNATIVA, FINO AD UN MASSIMO DEL 25% DEL PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO, E LA DATA ENTRO CUI PRIMA DELLA PARTENZA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IL SALDO, RISULTANO DAL CATALOGO, OPUSCOLO O QUANTO ALTRO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 86 E 88 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005. PER LE PRENOTAZIONI A CONDIZIONI VANTAGGIOSE "PREZZO RISERVATO" SI CONFERMANO LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DI CUI AL "REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI UTILI". IL MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME DI CUI SOPRA ALLE DATE STABILITE COSTITUISCE CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA TALE DA DETERMINARNE, DA PARTE DELL'AGENZIA INTERMEDIARIA E/O DELL'ORGANIZZATORE LA RISOLUZIONE DI DIRITTO.

6. PREZZO

IL PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO È DETERMINATO NEL CONTRATTO, CON RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO IN CATALOGO O PROGRAMMA FUORI CATALOGO ED AGLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEGLI STESSI CATALOGHI O PROGRAMMI FUORI CATALOGO SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTI. ESSO POTRÀ ESSERE VARIATO FINO A 20 GIORNI PRECEDENTI LA PARTENZA, NELLA MISURA NON SUPERIORE AL 10 %, E SOLTANTO IN CONSEGUENZA ALLE VARIAZIONI DI:

- COSTI DI TRASPORTO, INCLUSO IL COSTO DEL CARBURANTE; DIRITTI E TASSE SU ALCUNE TIPOLOGIE DI SERVIZI TURISTICI QUALI IMPOSTE, TASSE DI ATTERRAGGIO, DI SBARCO O DI IMBARCO NEI PORTI E NEGLI AEROPORTI
- TASSI DI CAMBIO APPLICATI AL PACCHETTO IN QUESTIONE. PER TALI VARIAZIONI SI FARÀ RIFERIMENTO AL CORSO DEI CAMBI ED AI COSTI DI CUI SOPRA IN VIGORE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA COME RIPORTATA NELLA SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO OVVERO ALLA DATA RIPORTATA NEGLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DI CUI SOPRA. LE OSCILLAZIONI INCIDERANNO SUL PREZZO FORFETTARIO DEL PACCHETTO



TURISTICO NELLA PERCENTUALE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO O PROGRAMMA FUORI CATALOGO.

NEL CASO DI VARIAZIONI DI PREZZO PER LE RAGIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI CHE SIANO STATE COMUNICATE ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA E CHE DETERMININO UN AUMENTO DI PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO, IL CONSUMATORE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 90 E 91 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005, ENTRO E NON OLTRE DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA COMUNICAZIONE, AVRÀ FACOLTÀ DI: A) ACCETTARE LA VARIAZIONE; B) RECEDERE DAL CONTRATTO DI VIAGGIO DANDONE COMUNICAZIONE SCRITTA, PREVIO RIMBORSO DELLE SOMME GIÀ VERSATE E SENZA PAGAMENTO DI PENALI.

NEL CASO IN CUI IL TERMINE DI DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA COMUNICAZIONE DI AUMENTO DEL PREZZO SPIRI SENZA ALCUNA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE, LA MODIFICA SI INTENDERÀ ACCETTATA.

7. RINUNCIA DEL CONSUMATORE AL VIAGGIO

IL CONSUMATORE, IN CONFORMITÀ CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 64 E DALL'ART. 92 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005, PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO, SENZA PAGARE PENALI, NELLE SEGUENTI IPOTESI: AUMENTO DEL PREZZO DI CUI AL PRECEDENTE ART. 6 IN MISURA ECCEDENTE IL 10%; MODIFICA IN MODO SIGNIFICATIVO DI UNO O PIÙ ELEMENTI DEL CONTRATTO OGGETTIVAMENTE CONFIGURABILI COME FONDAMENTALI AI FINI DELLA FRUIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO COMPLESSIVAMENTE CONSIDERATO E PROPOSTA DALL'ORGANIZZATORE DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STESSO MA PRIMA DELLA PARTENZA E NON ACCETTATA DAL CONSUMATORE. NEI CASI DI CUI SOPRA, IL CONSUMATORE HA ALTERNATIVAMENTE DIRITTO: AD USUFRUIRE DI UN PACCHETTO TURISTICO ALTERNATIVO, SENZA SUPPLEMENTO DI PREZZO O CON LA RESTITUZIONE DELL'ECCE- DENZA DI PREZZO, QUALORA IL SECONDO PACCHETTO TURISTICO ABBAIA VALORE INFERIORE AL PRIMO; ALLA RESTITUZIONE DELLA SOLA PARTE DI PREZZO GIÀ CORRISPOSTA. TALE RESTITUZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA ENTRO SETTE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO. IL CONSUMATORE DOVRÀ DARE COMUNICAZIONE DELLA PROPRIA DECISIONE (DI ACCETTARE LA MODIFICA O DI RECEDERE) ENTRO E NON OLTRE DUE GIORNI LAVORATIVI DAL MOMENTO IN CUI HA RICEVUTO L'AVVISO DI AUMENTO O DI MODIFICA. IN DIFETTO DI ESPRESSA COMUNICAZIONE ENTRO IL TERMINE SUDDETTO, LA PROPOSTA FORMULATA DALL'ORGANIZZATORE SI INTENDE ACCETTATA. AL CONSUMATORE CHE RECEDA DAL CONTRATTO PRIMA DELLA PARTENZA AL DI FUORI DELLE IPOTESI ELENcate AL PRIMO COMMA VERRÀ ADDEBITATO AL NETTO DELL'ACCONTO VERSATO DI CUI ALL'ART. 5/1° COMMA L'IMPORTO DELLA PENALE NELLA MISURA INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO O PROGRAMMA FUORI CATALOGO (OLTRE AL COSTO INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA). NEL CASO DI GRUPPI PRECOSTITUITI TALI SOMME VERRANNO CONCORDATE DI VOLTA IN VOLTA ALLA FIRMA DEL CONTRATTO.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

NELL'IPOTESI IN CUI, PRIMA DELLA PARTENZA, L'ORGANIZZATORE COMUNICHI PER ISCRITTO LA PROPRIA IMPOSSIBILITÀ DI FORNIRE UNO O PIÙ DEI SERVIZI OGGETTO DEL



PACCHETTO TURISTICO, PROPONENDO UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA IL CONSUMATORE POTRÀ ESERCITARE ALTERNATIVAMENTE IL DIRITTO DI RIACQUISIRE LA SOMMA GIÀ PAGATA O DI GODERE DELL'OFFERTA DI UN PACCHETTO TURISTICO SOSTITUIVO PROPOSTO (AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 7). IL CONSUMATORE PUÒ ESERCITARE I DIRITTI SOPRA PREVISTI ANCHE QUANDO L'ANNULLAMENTO DIPENDA DAL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO NEL CATALOGO O NEL PROGRAMMA FUORI CATALOGO, O DA CASI DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO, RELATIVI AL PACCHETTO TURISTICO ACQUISTATO. PER GLI ANNULLAMENTI DIVERSI DA QUELLI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE, DA CASO FORTUITO E DA MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI, NONCHÉ PER QUELLI DIVERSI DALLA MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE DEL PACCHETTO TURISTICO ALTERNATIVO OFFERTO (AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 7), L'ORGANIZZATORE CHE ANNULLA, EX ART. 33, CO. 2 LETT. E) DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005 RESTITUIRÀ AL CONSUMATORE IL DOPPIO DI QUANTO DALLO STESSO PAGATO E INCASSATO DALL'ORGANIZZATORE, TRAMITE L'AGENTE DI VIAGGIO. LA SOMMA OGGETTO DELLA RESTITUZIONE NON SARÀ MAI SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI IMPORTI DI CUI IL CONSUMATORE SAREBBE IN PARI DATA DEBITORE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ART. 7 LET. B) QUALORA FOSSE EGLI AD ANNULLARE. RESTANO FERMI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 93 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005 IN CASO DI MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'ORGANIZZATORE, QUALORA DOPO LA PARTENZA SI TROVI NELL'IMPOSSIBILITÀ DI FORNIRE PER QUALSIASI RAGIONE, TRANNE CHE PER UN FATTO PROPRIO DEL CONSUMATORE, UNA PARTE ESSENZIALE DEI SERVIZI CONTEMPLATI IN CONTRATTO, DOVRÀ PREDISPORRE SOLUZIONI ALTERNATIVE, SENZA ONERI DI QUALSIASI TIPO A CARICO DEL CONTRAENTE E QUALORA LE PRESTAZIONI FORNITE SIANO DI VALORE INFERIORE RISPETTO A QUELLE PREVISTE, RIMBORSARLO IN MISURA PARI A TALE DIFFERENZA. QUALORA NON RISULTI POSSIBILE ALCUNA SOLUZIONE ALTERNATIVA, OVVERO LA SOLUZIONE PREDISPOSTA DALL'ORGANIZZATORE VENGA RIFIUTATA DAL CONSUMATORE PER SERI E GIUSTIFICATI MOTIVI, L'ORGANIZZATORE FORNIRÀ SENZA SUPPLEMENTO DI PREZZO, UN MEZZO DI TRASPORTO EQUIVALENTE A QUELLO ORIGINARIO PREVISTO PER IL RITORNO AL LUOGO DI PARTENZA O AL DIVERSO LUOGO EVENTUALMENTE PATTUITO, COMPATIBILMENTE ALLE DISPONIBILITÀ DEL MEZZO E DI POSTI E LO RIMBORSERÀ NELLA MISURA DELLA DIFFERENZA TRA IL COSTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE E QUELLO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE FINO AL MOMENTO DEL RIENTRO ANTICIPATO.

10. SOSTITUZIONI

IL CLIENTE RINUNCIATARIO PUÒ FARSI SOSTITUIRE DA ALTRA PERSONA SEMPRE CHE: A) L'ORGANIZZATORE NE SIA INFORMATO PER ISCRITTO ALMENO 4 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA PARTENZA, RICEVENDO CONTESTUALMENTE COMUNICAZIONE CIRCA LE GENERALITÀ DEL CESSIONARIO

B) IL SOSTITUTO SODDISFI TUTTE LE CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO (DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005) ED IN PARTICOLARE I REQUISITI RELATIVI AL PASSAPORTO, AI VISTI, AI CERTIFICATI SANITARI

C) IL SOGGETTO SUBENTRANTE RIMBORSI ALL'ORGANIZZATORE TUTTE LE SPESE



EVENTUALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE NELLA MISURA CHE GLI VERRÀ QUANTIFICATA PRIMA DELLA CESSIONE. IL CEDENTE ED IL CESSIONARIO SONO INOLTRE SOLIDALMENTE RESPONSABILI PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO NONCHÉ DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA C) DEL PRESENTE ARTICOLO.

D) IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SERVIZI, PUÒ VERIFICARSI CHE UN TERZO FORNITORE DI SERVIZI, ESTRANEO ALL'ORGANIZZATORE, NON ACCETTI LA MODIFICA DEL NOMINATIVO DEL CESSIONARIO, ANCHE SE EFFETTUATA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A). L'ORGANIZZATORE NON SARÀ PERTANTO RESPONSABILE DELL'EVENTUALE MANCATA ACCETTAZIONE DELLA MODIFICA DA PARTE DEI TERZI FORNITORI DI SERVIZI, ESTRANEI ALL'ORGANIZZATORE. TALE MANCATA ACCETTAZIONE SARÀ TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA DALL'ORGANIZZATORE ALLE PARTI INTERESSATE PRIMA DELLA PARTENZA FATTI SALVI I DIRITTI RICONOSCIUTI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DALLA NORMATIVA NAZIONALE: LA CONVENZIONE DI MONTREAL DEL 1999, IL REGOLAMENTO (CEE) N. 323/1999, IL REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002, IL REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004, IL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2005 (O CODICE DEL CONSUMO), IL REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2006 AEREO, IL DECRETO LEGISLATIVO 69/2006, IL REGOLAMENTO (CE) 1107/2006, IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. SI INVITANO I CONSUMATORI A CONSULTARE LA CARTA DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET WWW.ENAC-ITALIA.IT, OVVERO A CHIAMARE IL NUMERO VERDE DELL'ENAC 800.898.121

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI PASSAPORTO INDIVIDUALE O DI ALTRO DOCUMENTO VALIDO PER TUTTI I PAESI TOCCATI ALL'ITINERARIO, NONCHÉ DEI VISTI DI SOGGIORNO E DI TRANSITO E DEI CERTIFICATI SANITARI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTI. ESSI INOLTRE DOVRANNO ATTENERSI ALL'OSSERVANZA DELLE REGOLE DI NORMALE PRUDENZA E DILIGENZA ED A QUELLE SPECIFICHE IN VIGORE NEI PAESI DESTINAZIONE DEL VIAGGIO, A TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE LORO DALL'ORGANIZZATORE, NONCHÉ AI REGOLAMENTI ED ALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE O LEGISLATIVE RELATIVE AL PACCHETTO TURISTICO. I PARTECIPANTI SARANNO CHIAMATI A RISPONDERE DI TUTTI I DANNI CHE L'ORGANIZZATORE DOVESSE SUBIRE A CAUSA DELLA LORO INADEMPIENZA ALLE SOPRA ESAMINATE OBBLIGAZIONI. IL CONSUMATORE È TENUTO A FORNIRE ALL'ORGANIZZATORE TUTTI I DOCUMENTI, LE INFORMAZIONI E GLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO UTILI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SURROGA DI QUEST'ULTIMO NEI CONFRONTI DEI TERZI RESPONSABILI DEL DANNO ED È RESPONSABILE VERSO L'ORGANIZZATORE DEL PREGIUDIZIO ARRECATO AL DIRITTO DI SURROGAZIONE. IL CONSUMATORE COMUNICHERÀ ALTRESÌ PER ISCRITTO ALL'ORGANIZZATORE, ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE, LE PARTICOLARI RICHIESTE PERSONALI CHE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ACCORDI SPECIFICI SULLE MODALITÀ DEL VIAGGIO, SEMPRE CHE NE RISULTI POSSIBILE L'ATTUAZIONE.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

LA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE VIENE FORNITA IN CATALOGO O IN ALTRO MATERIALE INFORMATIVO SOLTANTO IN BASE ALLE ESPRESSE E FORMALI INDICAZIONI DELLE COMPETENTI AUTORITÀ DEL PAESE IN CUI IL SERVIZIO È



EROGATO. IN ASSENZA DI CLASSIFICAZIONI UFFICIALI RICONOSCIUTE DALLE COMPETENTI PUBBLICHE AUTORITÀ DEI PAESI ANCHE MEMBRI DELLA UE CUI IL SERVIZIO SI RIFERISCE, L'ORGANIZZATORE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI FORNIRE IN CATALOGO O DEPLIANT UNA PROPRIA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, TALE DA PERMETTERE UNA VALUTAZIONE E CONSEGUENTE ACCETTAZIONE DELLA STESSA DA PARTE DEL CONSUMATORE.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'ORGANIZZATORE RISPONDE DEI DANNI ARRECATI AL CONSUMATORE A MOTIVO DELL'INADEMPIMENTO TOTALE O PARZIALE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALMENTE DOVUTE, SIA CHE LE STESSE VENGANO EFFETTUATE DA LUI PERSONALMENTE CHE DA TERZI FORNITORI DEI SERVIZI, A MENO CHE PROVI CHE L'EVENTO È DERIVATO DA FATTO DEL CONSUMATORE (IVI COMPRESSE INIZIATIVE AUTONOMAMENTE ASSUNTE DA QUEST'ULTIMO NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI TURISTICI) O DA CIRCOSTANZE ESTRANEE ALLA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE IN CONTRATTO, DA CASO FORTUITO, DA FORZA MAGGIORE, OVVERO DA CIRCOSTANZE CHE LO STESSO ORGANIZZATORE NON POTEVA, SECONDO LA DILIGENZA PROFESSIONALE, RAGIONEVOLMENTE PREVEDERE O RISOLVERE. IL VENDITORE PRESSO IL QUALE SIA STATA EFFETTUATA LA PRENOTAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO NON RISPONDE IN ALCUN CASO DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALL'ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO, MA È RESPONSABILE ESCLUSIVAMENTE DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA SUA QUALITÀ DI INTERMEDIARIO E COMUNQUE NEI LIMITI PER TALE RESPONSABILITÀ PREVISTI DALLE LEGGI O CONVENZIONI SOPRA CITATE. RESTANO FERMI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 96 CO. 2 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

IL RISARCIMENTO DOVUTO DALL'ORGANIZZATORE PER DANNI ALLA PERSONA NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE SUPERIORE ALLE INDENNITÀ RISARCITORIE PREVISTE DALL'ART. 94 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005 E DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI IL CUI INADEMPIMENTO NE HA DETERMINATO LA RESPONSABILITÀ; E PRECISAMENTE LA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 1929 SUL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE NEL TESTO MODIFICATO ALL'AJA NEL 1955; LA CONVENZIONE DI BERNA (CIV) SUL TRASPORTO FERROVIARIO; LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1970 (CCV) SUL CONTRATTO DI VIAGGIO PER OGNI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE. IN OGNI CASO IL LIMITE RISARCITORIO NON PUÒ SUPERARE L'IMPORTO DI "2.000 FRANCHI ORO GERMINAL PER DANNO ALLE COSE" PREVISTO DALL'ART. 13 N° 2 CCV E DI 5000 FRANCHI ORO GERMINAL PER QUALSIASI ALTRO DANNO E PER QUELLI STABILITI DALL'ART. 1783 COD. CIV. , IN CONFORMITÀ CON QUANTO PREVISTO DALL'ART. 95 DEL DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'ORGANIZZATORE È TENUTO A PRESTARE LE MISURE DI ASSISTENZA AL CONSUMATORE IMPOSTE DAL CRITERIO DI DILIGENZA PROFESSIONALE ESCLUSIVAMENTE IN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI A PROPRIO CARICO PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DI CONTRATTO. L'ORGANIZZATORE ED IL VENDITORE SONO ESONERATI DALLE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ



(ARTT. 13 E 14), QUANDO LA MANCATA OD INESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO È IMPUTABILE AL CONSUMATORE O È DIPESA DAL FATTO DI UN TERZO A CARATTERE IMPREVEDIBILE O INEVITABILE, OVVERO DA UN CASO FORTUITO O DI FORZA MAGGIORE.

16. RECLAMI E DENUNCE

OGNI MANCANZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEVE ESSERE CONTESTATA DAL CONSUMATORE SENZA RITARDO AFFINCHÉ L'ORGANIZZATORE, IL SUO RAPPRESENTANTE LOCALE O L'ACCOMPAGNATORE VI PONGANO TEMPESTIVAMENTE RIMEDIO. IL CONSUMATORE PUÒ ALTRESÌ SPORGERE RECLAMO MEDIANTE L'INVIO DI UNA RACCOMANDATA, CON AVVISO DI RICEVIMENTO, ALL'ORGANIZZATORE O AL VENDITORE, ENTRO E NON OLTRE DIECI GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DEL RIENTRO PRESSO LA LOCALITÀ DI PARTENZA.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

IL CONSUMATORE HA DIRITTO DI STIPULARE POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI RECESSO (SPESE DI ANNULLAMENTO) PREVISTI A SUO CARICO DALL'ART. 9 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI. EGLI, PERTANTO, ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PRENOTAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI, POTRÀ ALTERNATIVAMENTE:

A) SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOTTOPOSTAGLI INSIEME CON LA DOMANDA, CORRISPONDENDO IL COSTO RELATIVO (CHE GLI VERRÀ INTEGRALMENTE RIMBORSATO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA)

B) FORNIRE DIMOSTRAZIONE SCRITTA DELLA AVVENUTA STIPULAZIONE DA PARTE DI ALTRA POLIZZA CON IL MEDESIMO OGGETTO, ALLE MEDESIME CONDIZIONI E CON I MEDESIMI MASSIMALI ASSICURATI.

18. FONDO DI GARANZIA

È ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UN FONDO NAZIONALE DI GARANZIA, PER CONSENTIRE, IN CASO DI INSOLVENZA O DI FALLIMENTO DEL VENDITORE O DELL'ORGANIZZATORE, IL RIMBORSO DEL PREZZO VERSATO ED IL RIMPATRIO DEL CONSUMATORE NEL CASO DI VIAGGI ALL'ESTERO, NONCHE' PER FORNIRE UNA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ECONOMICA IN CASO DI RIENTRO FORZATO DI TURISTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI IN OCCASIONE DI EMERGENZE, IMPUTABILI O MENO AL COMPORTAMENTO DELL'ORGANIZZATORE. LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO SONO DETERMINATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DI CUI AL PRESENTE COMMA, RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 23 LUGLIO 1999, N. 349. (ART. 100 DECR. LEGISL. N. 206 DEL 6/9/2005).

19. FORO COMPETENTE

PER QUALSIASI CONTROVERSIA L'ORGANIZZATORE SI IMPEGNA A SOTTOPORSI AD UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE . TALE TENTATIVO SARÀ ESPLETATO PRESSO LO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE COSTITUITO D'INTESA TRA L'ORGANIZZATORE ED IL CODACONS. RESTA



FERMA LA COMPETENZA DEL FORO DI RESIDENZA O ELETTIVO DEL CONSUMATORE.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'OFFERTA DEL SOLO SERVIZIO DI TRASPORTO, DI SOGGIORNO, OVVERO DI QUALUNQUE ALTRO SEPARATO SERVIZIO TURISTICO, NON POTENDOSI CONFIGURARE COME FATTISPECIE NEGOZIALE DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO OVVERO DI PACCHETTO TURISTICO, SONO DISCIPLINATI DALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI DELLA CCV: ART. 1, N. 3 E N. 6; ARTT. DA 17 A 23; ARTT. DA 24 A 31, PER QUANTO CONCERNE LE PREVISIONI DIVERSE DA QUELLE RELATIVE AL CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE NONCHÉ DALLE ALTRE PATTUZIONI SPECIFICAMENTE RIFERITE ALLA VENDITA DEL SINGOLO SERVIZIO OGGETTO DI CONTRATTO.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A TALI CONTRATTI SONO ALTRESÌ APPLICABILI LE SEGUENTI CLAUSOLE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI SOPRA RIPORTATE: ART. 4 1° COMMA; ART. 5; ART. 7; ART. 8; ART. 9; ART. 10 1° COMMA; ART. 11; ART. 15; ART. 17. L'APPLICAZIONE DI DETTE CLAUSOLE NON DETERMINA ASSOLUTAMENTE LA CONFIGURAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI COME FATTISPECIE DI PACCHETTO TURISTICO. LA TERMINOLOGIA DELLE CITATE CLAUSOLE RELATIVA AL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ORGANIZZATORE, VIAGGIO ECC.) VA PERTANTO INTESA CON RIFERIMENTO ALLE CORRISPONDENTI FIGURE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI (VENDITORE, SOGGIORNO, ECC.). COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. 269/98 LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE ED ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI ALL'ESTERO.